

Ammortizzatori. Circolare del ministero

La cassa in deroga può essere estesa fino a dicembre 2017

LINEE D'AZIONE

Con priorità per le aree di crisi complessa, oltre agli ammortizzatori finanziabili anche le politiche attive

Gianni Bocchieri

■ Con la **circolare 34/2016**, il ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulla nuova possibilità di utilizzo delle risorse degli **ammortizzatori sociali in deroga**, riconosciuta alle Regioni dal decreto correttivo del Jobs act (Dlgs 185/2016).

Infatti il decreto ha previsto la possibilità di innalzare dal 5 al 50% la percentuale delle risorse loro assegnate che le Regioni possono destinare agli ammortizzatori sociali, derogando ai più restrittivi paletti fissati dal decreto ministeriale 83473 del 1° agosto 2014, con cui è stato circoscritto l'ambito di applicazione ed è stata fissata la cancellazione della mobilità in deroga dal 1° gennaio 2017.

La circolare 34/2016 pubblicata ieri si aggiunge alla precedente 38/2016 con cui lo stesso ministero ha fornito le indicazioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria introdotto, sempre dal decreto correttivo, per le imprese ubicate nelle aree di crisi complessa.

In particolare, con la 34/2016, il ministero ha chiarito che le risorse a disposizione delle Regioni, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale, possono essere utilizzate per finanziare provvedimenti che possono andare anche oltre il 31 dicembre 2016. Di conseguenza, viene riconosciuta la possibilità di finanziare ammortizzatori sociali in deroga che iniziano

entro quest'anno e proseguono oltre il 31 dicembre 2016, purché non oltre il 31 dicembre 2017 e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre, per far fronte al pagamento di queste prestazioni, potranno essere utilizzate anche le risorse destinate alle Regioni e non utilizzate nelle precedenti annualità, le cosiddette economie, seguendo l'ordine cronologico degli interventi concessi.

La circolare precisa che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti del 50%, potranno essere destinate anche al finanziamento di azioni di politica attiva del lavoro, purché siano avviate entro la fine dell'anno.

Infine, viene confermato che i trattamenti dovranno essere destinati prioritariamente alle imprese operanti nelle aree di crisi complessa, individuate in base all'articolo 27 del Dl 83/2012, per le quali è stato introdotto dal correttivo anche il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il 2016 nel caso in cui abbiano già fruito a qualunque titolo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Questa possibilità è condizionata alla presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori (circolare 38/2016).

Anche in questo caso, in presenza di un accordo sottoscritto nel 2016, con domanda e inizio della sospensione o riduzione di orario quest'anno, l'integrazione salariale può essere concessa superando il limite del 31 dicembre 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

